



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto e Circondario Marittimo di Viareggio

Ordinanza di sicurezza balneare

n° 71/2015

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI VIAREGGIO:

- **Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere – posti in capo a questa Autorità marittima – in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo nel Circondario Marittimo di Viareggio, che comprende il territorio dei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta e Forte dei Marmi;
- **Vista** la Legge 3 Aprile 1989, n°147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";
- **Visto** il D.P.R. 28 Settembre 1994, n°662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato";
- **Visto** il D.P.R. 3 dicembre 2008, n°211 "Riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
- **Visto** l'art. 105 del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n°112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16 Marzo 2001, n° 88;
- **Visto** il D.P.C.M. 21 Dicembre 1995 "Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle Regione ai sensi dell'art. 59 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n°616";
- **Vista** la Legge Regione Toscana 10 dicembre 1998, n°88 "Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n°112";
- **Vista** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n°3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
- **Vista** la Legge 08 luglio 2003, n°172 recante "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





- **Visto** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n°171, recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della Legge 8 Luglio 2003 n°172";
- **Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 29 luglio 2008, n°146, recante "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n°171, recante il codice della nautica da diporto";
- **Visto** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n°507, recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n°205";
- **Visto** la Legge Regione Toscana 9 marzo 2006 n. 8, recante "Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio" ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26 febbraio 2010 n. 23/R, recante il Regolamento di attuazione della Legge Regionale 9 marzo 2006 n. 8;
- **Visto** la Legge Regione Toscana del 20 ottobre 2009, n. 59, recante "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo)".
- **Visto** il Decreto del Presidente della Repubblica del 09 luglio 2010, n.133 recante "Nuovo regolamento di attuazione della Legge 25 marzo 1985, n.106" concernente la disciplina del volo da diporto e sportivo e successive modificazioni ed integrazioni".
- **Visto** il Dispaccio n°82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- **Visto** il Dispaccio n°31678 in data 30 Marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di "Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua";
- **Visto** il Dispaccio n°34660 in data 7 Aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- **Visto** Il Dispaccio n°02.01/13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- **Vista** l'Ordinanza n°60 del 23 aprile 2009, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, in materia di locazione e noleggio di natanti da diporto;
- **Vista** l'Ordinanza n°130 del 15 luglio 2014, adottata dal Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, in materia di attività di flyboard, Jetlev-flyer e dispositivi a questi assimilabili;



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





- **Vista** l'Ordinanza n°70 del 27 aprile 2011 adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio - ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n°172 - in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- **Ritenuto** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- **Considerato** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- **Vista** la propria ordinanza di sicurezza balneare n°72 del 28 aprile 2011;
- **Vista** la deliberazione della Regione Toscana n°136 del 02 marzo 2009;
- **Visti** gli articoli 17, 30, 45bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*) quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
2. Durante il periodo minimo di apertura delle strutture balneari, fissato dalla Regione Toscana dal 15 giugno al 15 settembre, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvamento negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Il servizio di salvamento non è obbligatorio al di fuori del periodo minimo di apertura sopra indicato laddove l'attività di balneazione risulti esclusa da apposito cartello ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. Inoltre deve essere issata una **bandiera rossa**.

Dal 1° maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio devono essere operativi durante i festivi e nelle giornate di sabato e domenica.

3. Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, i Comuni rivieraschi, provvedono ad organizzare il servizio di salvamento. Se le stesse Amministrazioni Comunali non provvedono a garantire il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto di Viareggio e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile agli utenti con la seguente dicitura plurilingue: **"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO"**. E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





4. Il servizio di salvataggio può essere assicurato, soprattutto in relazione ad ampi tratti destinati alla libera fruizione, anche in forma collettiva, mediante elaborazione di un piano organico, da sottoporre all'approvazione del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio, con cui venga previsto un adeguato numero di postazioni di salvataggio, come delineate all'articolo 4. I Comuni costieri e/o le associazioni di concessionari che intendono organizzare il servizio di salvataggio per conto dei propri associati devono far pervenire all'Autorità Marittima una proposta di "piano collettivo di salvataggio" contenente le generalità del legale rappresentante dell'impresa affidataria, i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli stabilimenti balneari per i quali s'intende organizzare il servizio, la turnistica ed il numero degli addetti, le caratteristiche delle unità adibite al salvataggio e la loro dislocazione, nonché l'ubicazione delle singole postazioni di salvataggio.
- Per una migliore funzionalità del servizio, l'Autorità Marittima potrà disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
- In caso di mancata approvazione dei piani, come pure nel caso di mancato accordo tra le associazioni nel ripartirsi le postazioni, ciascuno stabilimento balneare dovrà disporre di un proprio servizio di salvataggio. Gli stabilimenti balneari che non aderiscono a tale servizio collettivo devono, comunque, disporre di un proprio servizio di salvataggio.
5. Le colonie marine debbono comunque assicurare il servizio di salvataggio mediante assistenti muniti di brevetto in corso di validità, con le modalità contenute nel successivo art. 4, qualora vi sia frequenza di spiagge. In caso di assenza dall'arenile dei fruitori della colonia deve essere issata una **bandiera rossa** ed essere esposto un apposito cartello in posizione ben visibile recante la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO**".

Articolo 2 – Zone di mare riservate ai bagnanti

1. Durante la stagione balneare, come definita dai Comuni ricadenti nella giurisdizione della Capitaneria di Porto di Viareggio, la zona di mare per una distanza di **300** metri dalle spiagge è prioritariamente destinata alla balneazione.
- 1.1** Il limite di tale zona deve essere segnalato da ciascuna struttura balneare con il posizionamento di **gavitelli di colore rosso/arancione** riportanti il nome della struttura con le seguenti dimensioni: 400 mm. di diametro, 740 mm. di altezza, capacità 36 litri, saldamente ancorati al fondo, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni. Gli stabilimenti balneari con fronte mare superiore a metri **50**, devono posizionare 1 gavitello ogni **50 metri** e suoi multipli, l'uno dall'altro. I concessionari stessi dovranno tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo.
- 1.2** se i Comuni non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO**". E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.
- 1.3** I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. **Il limite di tali acque sicure** (mt. 1,30 di



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo. In alternativa ai galleggianti è consentito il posizionamento di cartelli indicanti il limite di acque sicure (eventualmente redatti in più lingue).

Se i concessionari non provvedono a mettere in opera tale sistema di segnalazione, devono apporre sulle spiagge in concessione frequentate dai bagnanti un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti con la seguente dicitura plurilingue: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,30 di profondità) NON SEGNALATO**".

1.4 Qualora i Comuni, per le spiagge libere, non provvedano a tale sistema di segnalazione devono apporre, sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "**ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (mt. 1,30 di profondità) NON SEGNALATO oppure "INESISTENTE"**". E' fatto carico agli stessi Comuni di procedere a frequenti ricognizioni, tese a verificare la permanenza in sito dei cartelli installati all'inizio della stagione balneare, provvedendo al loro ripristino nel caso gli stessi fossero stati, per qualsiasi motivo, divelti, rimossi o comunque resi illeggibili.

1.5 Durante la stagione balneare è fatto obbligo al nuotatore/bagnante impegnato in zone di mare non riservate alla balneazione (ovvero oltre i 300 metri dalla battigia) di segnalare la propria presenza mediante l'utilizzo di una calotta di colore rosso/arancione o in alternativa con il segnalamento per lo svolgimento di attività subacquea (con sagola non più lunga di 3 metri);

2. Nelle predette zone di mare, nelle ore comprese tra le **07:30** e le **20:00 E' VIETATO:**

2.1 il transito di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela, windsurf e Kitesurf compresi, **ad eccezione** dei natanti da diporto tipo iole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili, delle unità della Guardia Costiera, delle FF. AA., delle Forze di polizia e altre pubbliche amministrazioni in attività di servizio, delle unità adibite a servizi di emergenza e soccorso e delle eventuali moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e per tale esclusiva finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della balneazione e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n°470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento. Ai natanti a vela con deriva mobile e wind-surf è consentito prendere il largo ed approdare sulla spiaggia anche fuori dei corridoi di atterraggio, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva e velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra, purché condotti a mano nella fascia dei 100 metri dalla costa;

2.2 l'ormeggio e/o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;

2.3 è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e dei kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari appositamente autorizzati devono aver cura di separare le aree destinate alle evoluzioni dei surf e dei kite-surf da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. E' comunque vietato ai surf ed ai kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;





- 2.4** compiere attività subacquee senza segnalare la propria presenza con appositi palloni o segnali (bandiera rossa con banda trasversale bianca). Detto obbligo vige anche al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione.

Articolo 3 – Zone di mare vietate alla balneazione

1. La balneazione E' VIETATA:

- 1.1** nei porti;
- 1.2** nel raggio di metri 100 dall'imboccatura e dalle strutture portuali;
- 1.3** nelle zone di transito e sosta delle navi;
- 1.4** all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
- 1.5** negli specchi acquei antistanti le foci dei fiumi fino ad una distanza di metri 50 dalla costa;
- 1.6** nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze.

Articolo 4 – Servizio di salvataggio

- 1.** La fascia del demanio marittimo immediatamente prospiciente la battigia, per come è individuata e disciplinata dalle competenti Amministrazioni Comunali, è strumentale all'espletamento dell'attività di salvamento e, pertanto, le legittime forme di utilizzazione non devono recare limitazioni o impedimento allo svolgimento del predetto servizio.
- 2.** Il servizio di salvataggio deve essere attivato dalle ore **09:00** alle ore **19:00** (Orario di balneazione).

I concessionari ed i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, devono comunicare all'Autorità Marittima le modalità con le quali viene effettuata l'attività di sorveglianza, nelle forme stabilite dall'allegata "scheda informativa".

Il servizio di salvataggio deve essere assicurato con assistenti bagnanti/bagnini, muniti dei brevetti in corso di validità, rilasciati da associazioni o federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge, in ragione di almeno un assistente ogni **80 metri** di fronte a mare o frazioni, fermo restando, nel caso di più esercenti associati, l'obbligo per ciascuno di essi di mantenere e garantire l'uso immediato delle rispettive dotazioni e natanti di salvataggio.

Nel periodo di tempo compreso **tra le ore 13:30 e le ore 15:30** è consentito che la sorveglianza dei bagnanti sia effettuata per settori anziché per ogni singolo stabilimento (con l'impiego di almeno un assistente ogni **80 metri** di arenile). I settori così sorvegliati, nonché i turni di servizio, devono essere dettagliatamente indicati in "**Piani di Sorveglianza**" approvati dal Capo del Circondario Marittimo. Di tale situazione dovrà essere dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e **bandiera gialla** issata.

In caso di totale assenza di sorveglianza (**prima delle ore 09:00 e dopo le ore 19:00**) devono essere issate contemporaneamente le **bandiere rossa e gialla**.

3. Gli assistenti, durante l'orario di balneazione, devono:

- indossare una maglietta **rossa** con la scritta "**Salvataggio**" ben visibile e distinguibile;
- essere dotati di fischietto;
- essere destinati al servizio di salvataggio e non impegnati in altre attività o comunque destinati ad altro servizio, salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- tenere un comportamento corretto, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente, direttamente o tramite il concessionario o gestore che è del pari anch'esso



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





obbligato, all'Autorità Marittima tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili sia in acqua, inoltrando, al più presto, l'apposita scheda di segnalazione allegata;

- stationare, nella postazione di salvataggio, in posizione che consenta la più ampia visuale possibile, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.

4. Presso ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi preferibilmente su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri (o comunque in posizione idonea a garantire una totale visibilità degli antistanti specchi acquee) devono essere permanentemente disponibili ed efficienti, in prossimità della battigia:

- a) un binocolo, che in caso di assenza dell'assistente bagnanti può essere custodito presso la direzione;
- b) un paio di pinne;
- c) un'unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "**SALVATAGGIO**" o "**S.O.S.**" ed il nome dello stabilimento balneare, munita di cavetto a festoni e dotata di un salvagente anulare, munito anch'esso di cavetto a festoni, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- d) due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri da posizionarsi presso la battigia oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo fissato al terreno e collocato in prossimità della battigia, della lunghezza di almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o salvagente anulare. In alternativa possono essere utilizzati due salvagenti del tipo "bay - watch";
- e) ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.

È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. Esso è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:

- apposita comunicazione al Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
- titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
- presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
- la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta " SALVATAGGIO";
- la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
- la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





- d) cima di traino con moschettoni;
- e) stacco di massa di scorta;
- f) fischiello;
- g) torcia stagna;
- h) strumento di segnalazione sonora;
- i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare: casco protettivo; scarpe in neoprene o tipo ginnastica; giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. **La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.**

E' data, altresì, facoltà di utilizzare in aggiunta alle dotazioni obbligatorie le seguenti attrezzature di salvataggio, regolarmente omologate secondo la normativa vigente, preferibilmente di colore rosso/arancione:

- long board (tavola da salvataggio);
- rescue tube;
- salvagente a marsupio gonfiabile;
- giubbotto di salvataggio gonfiabile.

5. Quando sussista uno stato di pericolosità per la balneazione legata unicamente a fattori non prevedibili e sopravvenuti, in ogni caso di natura temporanea, quali condizioni meteo marine avverse, inquinamento, deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato nel settore di vigilanza, in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.
6. Nelle aree in cui il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, **si raccomanda** al gestore di segnalare tali pericoli. I titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) avranno quindi cura di posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli/ostacoli.
7. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - 7.1 tre bombolette individuali di ossigeno monouso ovvero una bombola di ossigeno da almeno cinque litri ricaricabile munita di riduttore di pressione opportunamente revisionata;
 - 7.2 due cannule di respirazione bocca a bocca dimensionate per adulti e per bambini;
 - 7.3 un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità;
 - 7.4 una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti contenente prodotti sanitari in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministro della Salute 15.07.2003, n°388 in materia di pronto soccorso aziendale.



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





- 7.5** Inoltre, in previsione della futura obbligatorietà, è auspicabile l'adozione di un defibrillatore omologato secondo la normativa vigente.
- 8.** Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni struttura balneare deve destinare una zona a pronto soccorso munita delle dotazioni, di pronto impiego, di cui al precedente punto 7.
 - 9.** Ogni concessionario deve esporre un tabellone, con scritte plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo con i relativi significati previsti dalla presente ordinanza.
 - 10.** Per le piscine, indipendentemente dagli altri obblighi di assistenza previsti, durante l'orario di apertura delle stesse deve essere assicurata la presenza di un addetto, riconoscibile per la maglietta recante la dicitura "**SALVATAGGIO**", munito di brevetto in corso di validità rilasciato da federazioni o associazioni all'uopo autorizzate a norma di legge.

Articolo 5 – Disciplina della pesca

- 1.** Durante la stagione balneare, l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al punto 3., **E' VIETATO** nelle fasce di mare riservate prioritariamente alla balneazione di cui al precedente articolo 2.1, nel periodo compreso tra le ore **07.30 e le 20.00**;
- 2.** Al divieto generale fa eccezione: la pesca con canna esercitata da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non siano presenti bagnanti; l'impiego del rastrello a mano, per la cattura delle telline ("arselle"), da utilizzare a piedi ed adottando tutte le necessarie cautele in presenza di bagnanti; l'uso del suddetto rastrello è comunque vietato nelle giornate festive.
- 3.** La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 128bis, 128ter, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n°1639 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario Marittimo, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di 500 metri dalla riva. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.
- 4.** Chiunque esercita **attività subacquee diverse dalla pesca** deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca di giorno; di notte, luce lampeggiante gialla visibile in superficie a giro di orizzonte. Detti segnali, in condizioni normali di visibilità, devono essere di caratteristiche tali da potersi vedere a non meno di 300 metri di distanza). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri dalla verticale del segnale o della barca appoggio.
- 5.** E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.
- 6.** Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di disciplina della pesca, si rimanda alla consultazione della legge 14 luglio 1965, n°963 e ss. mm. ed ii. (disciplina della pesca marittima) ed al D.P.R. 2 ottobre 1968, n°1639 e ss. mm. ed ii. (regolamento di esecuzione della legge 963/65).



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





Articolo 6 – Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale e del rimorchio dei galleggianti

1. La disciplina dello sci nautico è contenuta nel Decreto 26 gennaio 1960, come modificato dal Decreto Ministeriale 15 luglio 1974, del Ministero della Marina Mercantile, che si applica, per quanto assimilabile, anche al **paracadutismo ascensionale** ed al rimorchio dei galleggianti di ogni genere (tipo "banana boat").

Articolo 7 – Corridoi di lancio

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.

1.1 I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri **10**;
- profondità superiore di metri 50 rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli di colore uniforme collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti) e distanziati a intervalli non inferiori a **20** metri nei primi **100** metri e successivamente non inferiori a **50** metri. I gavitelli eccedenti l'area riservata alla balneazione non devono essere collegati con sagola tarozzata;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione, posti a profondità maggiore di 50 metri rispetto al limite della zona di mare riservata ai bagnanti;
- nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.

1.2 I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza dei natanti da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

1.3 L'installazione di corridoi di lancio in generale è soggetta ad autorizzazione del Comune competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 1.

1.4 Fermo restando l'assoluto divieto di balneazione al loro interno, l'utilizzazione dei corridoi di lancio è soggetta alle seguenti norme di comportamento comuni:

- a) le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela (wind-surf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza;
- b) le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi;
- c) le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio;





d) è fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni funzionali all'alaggio e varo.

2. Aree in concessione per strutture balneari.

- 2.1** Qualora i concessionari di strutture balneari intendano operare il noleggio nell'ambito della concessione dovranno attenersi alle prescrizioni di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2;
- 2.2** i concessionari possono comunque istituire corridoi di lancio ai fini della sicurezza dei bagnanti e delle stesse unità da diporto, con le modalità di cui al precedente punto 1.1 .

Articolo 8 - Disposizioni particolare per i jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari

1. Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con apposita ordinanza n. 70 del 27 aprile 2011 del Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Viareggio - adottata ai sensi dell'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n°172 - l'impiego degli scooter acquatici e natanti similari è soggetto alle seguenti condizioni:

- 1.1** durante la stagione balneare il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo è consentito dai porti o dai corridoi appositamente concessi per la partenza e l'arrivo;
- 1.2** l'entrata e l'uscita deve avvenire con velocità massima di 3 (tre) nodi;
- 1.3** nel rimanente periodo dell'anno è consentito il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo da qualsiasi punto della costa.

Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi similari è richiesta la patente nautica, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto).

Durante la navigazione deve obbligatoriamente essere indossato un mezzo di salvataggio individuale.

I noleggiatori di scooters acquatici e natanti similari devono dotare i natanti stessi di apposito congegno di spegnimento a distanza da utilizzare in caso di condotta non regolamentare dei mezzi.

Articolo 9 - Locazione dei natanti da diporto

- 1.** Il noleggio e la locazione dei natanti da diporto a motore e a vela con superficie velica superiore a 4 mq. trova espressa disciplina nella specifica Ordinanza n°60 del 23 aprile 2009 del Capo del Circondario Marittimo di Viareggio.
- 2.** Fermo restando quanto previsto in materia di limiti di navigazione dalla costa con l'ordinanza n. 70 del 27 aprile 2011 del Capo del Compartimento Marittimo di Viareggio, adottata ai sensi dell'art. 8 della legge 08 luglio 2003, n°172, la locazione di natanti da diporto a remi o pedali nonché di quelli comunemente denominati jole, pattini, sandolini, tavole a vela, e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. destinati al diporto dei bagnanti, è disciplinata come segue:

- 2.1.** la locazione può essere effettuata dalle ore 09:30 alle ore 18:30 di ogni giorno con mare e tempo assicurati favorevoli. La locazione è comunque vietata in caso di avverse



condimeteo ed il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;

- 2.2.** la capacità di carico deve essere giudicata dal locatore in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, ai sensi del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n°146, per i natanti prototipi non omologati il numero delle persone trasportabili è determinato in base alla seguente tabella:

Lunghezza f.t. fino a m. 3,50	3 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 3,50 e fino a m. 4,50	4 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 4,50 e fino a m. 6,00	5 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 6,00 e fino a m. 7,50	6 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 7,50 e fino a m. 8,50	7 persone
Lunghezza f.t. superiore a m. 8,50	9 persone

- 2.3.** per i natanti omologati prodotti in serie il numero di persone trasportabili è determinato dal certificato di omologazione (e riportato anche sulla "targhetta del costruttore");
- 2.4.** i natanti privi di motore possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14. Il locatore ha facoltà di richiedere, all'atto del noleggio, apposita dichiarazione di capacità al nuoto;
- 2.5.** gli scafi devono essere contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale e con un numero progressivo;
- 2.6.** il locatore, qualora non sia munito del brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possenga tali requisiti;
- 2.7.** il locatore deve tenere sempre approntata a terra un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di urgenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
- 2.8.** il locatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo e deve annotare su apposito registro il nome, cognome, recapito telefonico e domicilio del locatario e la durata della locazione;
- 2.9.** è fatto obbligo ai locatori di avere in loco un mezzo di comunicazione (telefono cellulare o fisso) per consentire una pronta reperibilità in caso di soccorso il cui recapito telefonico dovrà essere comunicato alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio.

Articolo 10 – Prescrizioni particolari

- 1.** Nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio **E' VIETATO:**

- 1.1** sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- 1.2** transitare e/o sostare sulle spiagge con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e alle persone diversamente abili;
- 1.3** nelle aree escluse dal conferimento di funzioni agli Enti locali, individuate con D.P.C.M. 21 dicembre 1995, è fatto rinvio, per gli aspetti relativi alla gestione del bene demaniale, alle





vigenti disposizioni delle Autorità comunali competenti per territorio.

Per gli aspetti connessi alla sicurezza dei fruitori delle spiagge, all'apprestamento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla regolamentazione d'uso degli specchi acquei prospicienti, valgono le disposizioni della presente Ordinanza.

Articolo 11 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.

Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza che sostituisce ed abroga la n°72/2011 emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Viareggio in data 28 aprile 2011.

Chiunque non osserva le norme stabilite nelle presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231, 1251 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

La disciplina prevista dalla presente ordinanza è volta a garantire prioritariamente la sicurezza delle attività di balneazione, in relazione alle realtà locali, e non esime nessun soggetto dalla conoscenza ed osservanza di tutte le altre norme previste in relazione alle diverse attività in qualsiasi modo poste in essere.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo degli Uffici ricadenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Viareggio, agli Albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it

Viareggio, li 19 maggio 2015

Firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Davide ODDONE



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE: SPIAGGIA LIBERA:	
LOCALITA':	
COMUNE:	
DATA	
ORA IN CUI SI E' VERIFICATO L'INCIDENTE	
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare - distanza battigia metri.....
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> BUONO <input type="checkbox"/> CATTIVO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL MIGLIORAMENTO <input type="checkbox"/> VARIABILE TENDENTE AL PEGGIORAMENTO
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> CALMO <input type="checkbox"/> POCO MOSSO <input type="checkbox"/> MOSSO <input type="checkbox"/> AGITATO
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato se straniero.....	INIZIALI COGNONE INIZIALI NOME □□□ □□□
SESSO - ETA' M F	
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> TRAUMA (INDICARE PARTE DEL CORPO) <input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> SVENIMENTO <input type="checkbox"/> CONGESTIONE <input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO <input type="checkbox"/> DOLORE AL TORACE <input type="checkbox"/> MAL DI TESTA <input type="checkbox"/> DOLORE ALL'ADDOME	<input type="checkbox"/> MEDUSA <input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE <input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO <input type="checkbox"/> VOMITO <input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO <input type="checkbox"/> EMORRAGIA <input type="checkbox"/> CONVULSIONI <input type="checkbox"/> PRINCIPIO DI ANNEGAMENTO <input type="checkbox"/> DIFFICOLTA' A TORNARE A RIVA <input type="checkbox"/> ALTRO.....
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> SERVIZIO 118 <input type="checkbox"/> ALTRO (specificare.....)
ANNOTAZIONI	
Nome e firma assistente bagnante compilatore	

La presente scheda di rilevazione statistica viene adottata per la stagione balneare, ai sensi della ordinanza di sicurezza balneare.

La scheda deve essere inviata nel più breve tempo possibile alla Capitaneria di Porto di Viareggio, anche via Fax al n. 0584/4393223-318 o via e-mail all'indirizzo cpviareggio@mit.gov.it.



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE:"1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444





Scheda Informativa - (Art. 4, punto 2 dell'Ordinanza di sicurezza balneare n° 71/2015)

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire a cura dei concessionari/gestori di stabilimenti balneari/spiagge libere/colonie marine alla Capitaneria di Porto di Viareggio, entro la data di inizio della stagione balneare fissata dalle competenti amministrazioni comunali. I titolari/gestori delle strutture balneari che assicurano il servizio di salvataggio in forma collettiva devono compilare unicamente il quadro A). Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti che effettuano la sorveglianza cambino nel corso della stagione balneare.

Stabilimento balneare/Colonia marina/spiaggia libera denominato _____ località _____

Parte da compilare a cura del titolare/gestore dello stabilimento balneare/colonia marina/spiaggia libera:

QUADRO A	Generalità del titolare/gestore (o legale rappresentante se trattasi di società): Sig. _____ nato a _____ e residente a _____ (_____) in via _____ n° _____ Nome dello stabilimento balneare _____
	Colorazione degli ombrelloni _____
	Recapito telefono di rete fissa del concessionario/gestore _____
	Recapito telefonico di rete mobile del concessionario/gestore _____
	Altri Stabilimenti facenti parte del servizio collettivo: _____

Allegare prospetto contenente i turni di sorveglianza, numero e generalità degli assistenti alla balneazione e relativi numeri di telefono.

ehc eraenlab arutturtS **si avvale** di un servizio collettivo di salvataggio approvato dall'Autorità Marittima

Parte da compilare a cura degli/dell'addetti/o alla sorveglianza dello stabilimento balneare/colonia marina/spiaggia libera che **non si avvale** di servizio collettivo di salvataggio:

QUADRO B	1. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefono di rete fissa dell'assistente bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
	Parte da compilare qualora operino più addetti alla sorveglianza
	2. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefono di rete fissa dell'assistente bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____
	3. Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ n° _____ Brevetto rilasciato da _____ in data _____ Recapito telefono di rete fissa dell'assistente bagnanti _____ Recapito telefonico di rete mobile dell'assistente bagnanti _____

Principali obblighi previsti dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 71/2015 in materia di servizi di salvataggio e sicurezza delle spiagge (si rimanda alla lettura del testo completo della stessa ordinanza):

- mantenere operativi i servizi di salvataggio nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari secondo gli orari e con le modalità indicate nella citata Ordinanza;
- se si intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dal Comune territorialmente competente ovvero successivamente alla sua conclusione, i servizi collegati alla balneazione ed in particolare quelli di salvataggio, sono obbligatori durante il periodo di apertura degli stabilimenti balneari, (15 giugno – 15 settembre) tranne nel periodo in cui lo stabilimento è aperto ma l'attività di balneazione è esclusa da idonei cartelli recanti la dicitura plurilingue "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO", apposti agli ingressi e nell'area in concessione in cui si avvisa che non è garantita la presenza dei previsti assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio. Dal 1° maggio al 14 giugno, anche se è esclusa l'attività di balneazione, i servizi di salvataggio sono obbligatori nelle giornate di sabato, domenica e festivi;
- durante l'orario di balneazione (ore 09:00 – 19:00) il servizio di salvataggio deve essere assicurato da assistenti bagnanti muniti dei previsti brevetti in corso di validità;
- se il fronte della concessione non supera gli 80 metri è sufficiente un unico addetto, qualora l'estensione superi detto limite, è necessario un ulteriore assistente ogni 80 metri di arenile o frazione. Deve essere previsto, inoltre, n°1 assistente bagnanti per ogni piscina;
- l'assistente bagnanti deve indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" ed essere dotato di fischietto. Egli non può esser impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente bagnanti deve stazionare nella citata postazione oppure in mare sull'unità di servizio. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti può essere utilizzato un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo;
- presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi preferibilmente su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano della spiaggia di almeno due metri – devono essere permanentemente disponibili: un binocolo, due salvagente anulari muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri o due bay watch da posizionarsi in prossimità della battigia, oppure una fune di salvataggio di tipo galleggiante su rullo collocato in prossimità della battigia, lunga almeno 300 metri e munita di cintura a bretella o di salvagente anulare, un paio di pinne, una unità idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO" o "S.O.S.", dotata di un salvagente anulare munito di cavetto a festoni e di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve in alcun caso essere destinata ad altri usi;
- ogni stabilimento balneare deve essere dotato di un apposito locale adibito a primo soccorso dove devono essere tenute, pronte all'uso, le prescritte dotazioni di pronto soccorso.
- esporre un tabellone con scritta plurilingue, riportante il quadro dei segnali di pericolo, con relativi significati, previsti dall'Ordinanza stessa, segnalare con idonee ed apposite boe di colore rosso le zone di mare potenzialmente pericolose per i bagnanti; issare su un pennone installato in posizione ben visibile una bandiera rossa quando lo stato del mare sia considerato pericoloso ovvero sussistano altre situazioni di pericolo; segnalare la zona di mare destinata alla balneazione (300 metri dalla costa) con boe di colore rosso.

Chiunque non osserva le norme stabilite nell'ordinanza di sicurezza balneare n. 71 del 19 maggio 2015 del Capo del Circondario Marittimo di Viareggio, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231, 1251 del Codice della Navigazione, degli articoli 650 e 673 del codice penale e dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171.

Firme del titolare/gestore/legale rappresentante _____

Firma dell'/gli addetto/i alla sorveglianza _____

(nel caso in cui la struttura balneare assicuri in proprio l'assistenza ai bagnanti)



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444






TABELLA DEI SEGNALI

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO E' ASSICURATO DURANTE LE ORE DI
BALNEAZIONE DALLE ORE 09,30 ALLE ORE 19,00

THE RESCUE AND BEACH ASSISTANCE IS ENSURED FROM 9,00 A.M. TO 7,00 P.M.

**DIE BERGUNG UND HILFE LEISTUNG WIRD NUR WÄHREND DER BADEZEIT GARANTIERT
VON 9,00 BIS 19,00**

**LE SERVICE D'ASSISTANCE ET LE SAUVETAGE EST ASSURÉ PENDANT L'HORAIRE DE LA
BAGNAIDE, DE 9H30 À 19H00**




**TALE SERVIZIO È EFFETTUATO IN FORMA RIDOTTA DALLE ORE 13,30 ALLE
ORE 15,30**

**SUCH SERVICE IS PERFORMED ON A SMALL FORM FROM 1,30 P.M. TO 3,30
P.M.**

VON 13,30 BIS 15,30 WIRD DIE LEISTUNG VERMINDERT

LE SERVICE EST EFFECTUÉ EN FORME RÉDUITE DE 13H30 À 15H30




**NON È ASSICURATA NESSUNA FORMA DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO AL
DI FUORI DEGLI ORARI SUDETTI (DALLE 19,00 ALLE 09,00)**

**OUT OF THIS HOURS NO BEACH-ASSISTANCE AND RESCUE ASSURED (FROM
7,00 P.M. TO 9,00 A.M.)**



**KEINE LEISTUNG WIRD AUERHALB DER BERGENANNTEN BADEZEIT
GARANTIERT (VON 19,00 BIS 9,00)**

**NE SONT PAS GARANTIS AVANT ET APRES CES HEURES AUCUN SERVICE
D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE (DE 19H00 À 9H30)**



STATO MOMENTANEO DI PERICOLO !

DANGER!

GEFAHR!



**"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"
CENTRALE OPERATIVA
GUARDIA COSTIERA VIAREGGIO: 0584 44444**

